



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 15/09/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2004, n. 1351

Monopoli (Ba) - Programma integrato d'intervento area "S.I.C.I.E. s.r.l." in via Fiume (variante al P.R.G.). Rinvio degli atti al Comune. L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

""Con delibera di C.C. n. 58 del 04/08/2000 il Comune di Monopoli ha ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 457/1978 e dell'art. 16 della L. n. 179/1992, il progetto per la realizzazione di un programma integrato ad iniziativa privata, interessante un'area sita in fregio alla Via Fiume tipizzata nel vigente P.R.G. come area per impianti portuali, viabilità e verde pubblico; il progetto adottato, a firma dell'Arch. G. Sampietro, consta di n. 28 elaborati.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 02 del 24/03/2004, dalla quale è risultato quanto segue.

Il programma in questione, per il quale - viene puntualizzato in atti - non è previsto il ricorso a finanziamenti pubblici (rif. Relazione tecnica generale di progetto), si propone la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell'area degradata di proprietà della "S.I.C.I.E. s.r.l. - Società Industriale Commerciale Import Export", per sollecitare lo spostamento in zona industriale dell'attività svolta di stoccaggio ed insaccamento di prodotti destinati all'agricoltura (strutture preesistenti nell'area: capannoni e cisterne per circa mq. 8.000 coperti; volumetria non specificata); si propone altresì il completamento della strada camionabile di previsione del P.R.G., attualmente interrotta a seguito di sospensiva del decreto di esproprio, concessa dal T.A.R. su ricorso della medesima S.I.C.I.E.

I principali dati tecnici progettuali dell'intervento proposto, così come indicati nella Relazione tecnica generale, risultano i seguenti:

- superficie complessiva: mq. 26.524,80
- indice di fabbricabilità proposto: mc/mq. 2,65 (pari, secondo quanto asserito dai proponenti, all'indice medio dell'edilizia circostante), corrispondente a mc. 70.290,72
- volumetria di progetto: mc.69.952,56, di cui:
  - mc. 22.240,80 per edilizia agevolata o convenzionata
  - mc. 38.472,32 per edilizia libera
  - mc. 9.212,44 per edilizia commerciale
- superficie da cedere gratuitamente al Comune: mq. 10.856,10, di cui:
  - mq. 6.810,35 per lavori di adeguamento del porto, Interreg 2 ed attività portuali
  - mq. 1.627,49 per verde pubblico
  - mq. 2.359,09 per uffici pubblici comunali
- superficie da destinare a residenze: mq. 15.668,70
- 607 abitanti
- verifica degli standards urbanistici:
  - verde attrezzato: prescritti mq. 5.463 (9 mq/ab.), di progetto mq. 6.169,49

attrezzature di interesse collettivo: prescritti mq. 1.214 (2 mq/ab.), di progetto mq. 10.856,10 (coincidente con l'intera superficie da cedere al Comune)

parcheggi pubblici: prescritti mq. 1.517,50 (2,5 mq/ab.), di progetto mq. 1.548,50

Alla delibera di C.C. n. 58/2000 è inoltre allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune ed il soggetto proponente.

L'adozione stessa risulta sottoposta, da parte del Consiglio Comunale, all'osservanza delle seguenti condizioni:

""a) che venga inviato alla Regione Puglia - Assessorato ai Lavori Pubblici in relazione agli adempimenti derivanti da quanto riportato nelle note del 10 luglio 2000, prot. n. 8063 (allegato n. 2) e del 12 luglio 2000, prot. n. 8211 (allegato n. 4) dell'Ufficio del Genio Civile, per le valutazioni di competenza in ordine alla eliminazione dell'area per le attrezzature portuali e, soprattutto, per attivare le procedure finalizzate a reperire un 'area sostitutiva di quella precedente prevista nel progetto generale di ammodernamento e potenziamento del Porto Commerciale, da effettuarsi d'intesa con questo Ente;

b) che, successivamente agli adempimenti di cui sopra e definita la effettiva individuazione dell'area sostitutiva, si provveda - da parte degli organi dei rispettivi Enti a ciò competenti all'adozione degli atti amministrativi conseguenti;""

Si riporta, in particolare, il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Bari in data 12/07/2000, prot. 8211:

""... questo Ufficio esprime il proprio nulla-osta alla utilizzazione di altra area contigua da individuarsi d'intesa con codesta Amministrazione, fermo restando la funzionalità della eventuale scelta relativa alla costruzione di servizi per gli impianti portuali, fatte salve ed impregiudicate le eventuali determinazioni che la Regione riterrà di adottare.""

Si riporta inoltre il parere reso, sulla proposta di deliberazione, dal Dirigente della Ripartizione Tecnica comunale:

""... Favorevole, in quanto la proposta progettuale rientra nell'ipotesi contemplata dall'art. 16 della L. n. 179/1992, fermo restando la esclusiva competenza della P.A. a valutare la effettiva ed attuale convenienza ad eliminare la previsione di P.R.G. che tipizza l'area "per attività portuali" finalizzata al razionale sviluppo dell'intera infrastruttura portuale, secondo il programma intrapreso dalla R.P., per consentire la realizzazione di un programma integrato senza avere preventivamente conseguito e formalizzato soluzioni alternative per il reperimento di nuove aree d'intesa con gli organi regionali competenti.""

Con nota prot. 21027 in data 04/08/2000 a firma del Sindaco, per il progetto in argomento veniva convocata apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 6/ter della L.r. n. 8/1999 (modificativa della L.r. n. 3/1998), ritenendosi il progetto stesso di pubblico interesse ed utilità; nell'ambito della conferenza, tenutasi in data 18/08/2000, giusto verbale rimesso in atti, gli intervenuti esterni all'Amm.ne Com.le manifestavano conclusivamente i seguenti pareri (in sintesi):

- Capitaneria di Porto di Bari: il rappresentante intervenuto si riteneva impossibilitato alla formulazione di un provvedimento autorizzatorio quale espressione di un parere congiunto, in quanto non coinvolti gli uffici del Demanio del Territorio e del Genio Civile-Opere Marittime;

- A.S.L. BA/5 - SPESAL: il rappresentante intervenuto, evidenziando l'assenza di rappresentanti dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica e della Soprintendenza B.A.A.A.S., si riservava di esprimere parere dopo la presentazione di idonea documentazione integrativa;

- Comando Prov.le VV.FF.: il rappresentante intervenuto si riservava di esprimere parere dopo la presentazione di idonea documentazione integrativa.

La Conferenza stessa stabiliva "... di fissare il termine di giorni 13 dalla ricezione di idonea documentazione integrativa e di quant'altro eventualmente di renda necessario acquisire, a completamento dell'istruttoria per l'espressione del parere di competenza, al fine di pervenire ad una decisione."

Avverso la delibera di C.C. n. 58/2000 (di cui non sono peraltro specificate le modalità di pubblicizzazione attuate) venivano presentate al Comune le seguenti osservazioni da parte di terzi:

1. Giamporcaro Marcello, Presidente dell'Associazione Utenza Portuale di Monopoli

Evidenzia e contesta: la qualificazione come "programma integrato" ai sensi dell'art. 16 della L. n. 179/92 del progetto in argomento, attesi i suoi contenuti prevalenti di edilizia privata; la compromissione delle possibilità di sviluppo dell'area portuale; la mancata attuazione della prescrizione di cui alla nota prot.8211 del 12/07/2000 dell'Ufficio del Genio Civile, circa l'individuazione di una nuova area da destinare ad impianti portuali; l'applicabilità nella fattispecie della L.r. n.3/1998, alla luce della sua abrogazione in corso alla data di adozione della delibera di C.C. n. 58/2000.

2. Marasciulo Renato, per Oleifici Marasciulo S.p.A.

Segnala: la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti privati nella stessa situazione giuridica e di fatto (suoli destinati ad attività portuali); l'inopportunità dell'intervento alla luce degli stanziamenti regionali già disposti per la ristrutturazione del porto; l'ineseguibilità della delibera di C.C. n. 58/2000, stanti le condizioni assunte dall'Amm.ne con il medesimo atto (preventiva individuazione di area sostitutiva per le attività portuali).

3. Cavaliere Franco, Contento Martino e Sardano Giancarlo, Segretari sezionali P.P.I., D.S. e S.D.I.

Premette che l'area interessata dal progetto è destinata nella vigente V.G.P.R. a servizi portuali e che detta destinazione è confermata nell'ambito del progetto generale del porto commerciale approvato dalla Regione ed in fase di attuazione nell'ambito del programma d'intervento comunitario "Interreg 2", i cui lavori sono finanziati ed appaltati.

Premette ancora che risultano disattesi la nota prot. 8211/2000 dell'Ufficio G.C. ed il parere del Dirigente U.T.C. sulla delibera C.C. n. 58/2000 (già citata preventiva individuazione di area sostitutiva per le attività portuali).

Stante quanto innanzi, ritiene illegittima la predetta delibera di C.C. n. 58/2000, per le seguenti motivazioni:

- contrasto con le norme regionali (L.r. n. 26/1990 e Delibera di C.R. n. 894/1994) che regolano il procedimento di formazione ed approvazione del P.I.I. (mancata individuazione preventiva, con le modalità di cui all'art. 27 della L. n. 457/1978, dell'ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare con programma integrato d'intervento; mancata procedura concorrenziale di evidenza pubblica, con valutazione e selezione delle proposte sulla base dei criteri regionali; mancato accordo di programma; assenza di uno studio di fattibilità finanziaria);
- inidoneità dei contenuti e previsioni del progetto presentato rispetto alle finalità delle norme in materia di P.I.I., atteso che trattasi di semplice programma edilizio residenziale;
- insanabile contrasto con le previsioni vigenti del P.R.G. ed impedimento alla realizzazione dei servizi necessari per la funzionalità e l'efficienza del porto commerciale;
- disattenzione dei contenuti sostanziali della nota prot. 8211/2000 dell'Ufficio G.C. ed il parere del Dirigente U.T.C. sulla delibera C.C. n. 58/2000 (già citata preventiva individuazione di area sostitutiva per le attività portuali) e mancata acquisizione dei pareri del Genio Civile-Opere Marittime e dell'ex Ufficio del Demanio del Territorio (rif. Conferenza di Servizi del 18/08/2000);
- mancanza di interesse pubblico, atteso che la normativa regionale già pone a carico del proponente la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita dei servizi pubblici, ed intempestivo riferimento alla L.r. n. 3/1998, in corso di abrogazione all'atto dell'adozione della delibera di C.C. n. 58/2000.

Con atto di C.C. n. 52 del 29/08/2001 il Comune di Monopoli, viste le osservazioni presentate e preso atto di parere legale pro-veritate (Avv. F. Gagliardi La Gala), con riferimento specifico alla mancanza di preventiva perimetrazione dell'ambito territoriale di degrado urbano da riqualificare ex art. 27 della L. n. 457/1978, deliberava di sospendere il procedimento di approvazione del P.I.I.; con ulteriore atto di C.C. n. 53 in pari data 29/08/2001 il Comune stesso deliberava l'individuazione e perimetrazione, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 27 della L. n. 457/1978, della zona degradata come da planimetria

allegata al provvedimento comunale (coincidente con il perimetro del P.I.I.).

Con atto di C.C. n. 91 del 04/12/2001 il Comune di Monopoli deliberava di NON APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto la presa d'atto dell'eliminazione dei vizi formali in ordine alla delibera di C.C. n. 58/2000 e la riassunzione del procedimento di adozione del P.I.I., ai sensi dell'art 16 della L. n. 179/1992; detta determinazione veniva fatta oggetto, da parte degli interessati ("S.I.C.I.E. s.r.l." e "Soc. Coop. Edilizia 90"), di ricorso per annullamento, accolto dal T.A.R. Bari giusta sentenza n. 1655/2002 del 14/03/2002, per difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Previa convocazione con telegramma prot.2/02 dell'1 1/02/2002 (nelle more del pronunciamento del T.A.R. di cui innanzi), in data 15/02/2002 si teneva una ulteriore conferenza di servizi, nell'ambito della quale, giusto verbale rimesso in atti, veniva puntualizzato in particolare:

- che in data 07/09/2000 prot. 21759, la Soprintendenza ai Beni Ambientali esprime parere favorevole in merito al progetto in quanto non risulta peggiorativo rispetto alle visuali esistenti;
- che in data 27/09/2000 il Dirigente dello SPESAL-ASL BA5 esprime il proprio parere favorevole in conseguenza delle integrazioni assunte in data 28/08/2000 prot. 22172 tavole 16<sup>a</sup> e 24<sup>a</sup>;
- che in data 06/09/2000 prot. 18142, il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari chiede il perfezionamento della pratica dal punto di vista tecnico e che l'Ing. A. Scarselletta, in rappresentanza del Comando stesso, conferma quanto verbalizzato nella conferenza del 18/08/2000 per i motivi di cui alla nota prot. 18142/2000;
- che (testualmente) "... Tutto ciò premesso e ritenuto, al fine di evitare problemi procedurali e in un'ottica di trasparenza, anche al fine di prendere atto che le Amministrazioni, a suo tempo intervenute nella conferenza del 18/08/2000, non hanno comunicato alcuna posizione negativa od ostativa, le Amministrazioni oggi presenti in conferenza dei servizi confermano che non hanno motivi di dissenso e che la stessa è da ritenersi chiusa con la decorrenza a termini di legge, in quanto non era intervenuto allora alcun atto di scioglimento negativo della riserva. " "

Circa l'esito della suddetta conferenza di servizi, con nota prot. 10713 in data 04/04/2002 diretta al Comune, la Capitaneria di Porto di Bari specificava, per quanto già evidenziato nella precedente conferenza del 18/08/2000, nonchè per carenza della documentazione (direttamente richiesta alla S.I.C.I.E.) attinente ai profili di cui all'art. 55 C.N., di non ritenersi partecipe delle determinazioni assunte e di non aver espresso assenso al progetto in argomento; detta posizione veniva ribadita dalla Capitaneria di Porto con nota prot. 20088 del 01/07/2002, inviata agli Assessorati regionali ai LL.PP. ed all'Urbanistica.

Infine, con delibera di C.C. n. 51 del 17/06/2002 il Comune di Monopoli, previo nuovo parere legale pro-veritate dell'Avv. F. Gagliardi La Gala e ravvisata la necessità di definire il procedimento relativo al P.I.I., ha operato una ricognizione complessiva delle fasi procedurali ed amministrative attuate in sede comunale per il medesimo P.I.I., provvedendo alle controdeduzioni di merito delle n. 3 osservazioni presentate e deliberando conclusivamente:

- A. di respingere le osservazioni pervenute avverso la delibera di C.C. n.58/2000;
- B. di ritenere non accoglibili le osservazioni di cui alla nota della Capitaneria di Porto di Bari del 04/04/2002, in quanto pervenute successivamente alla conclusione della seconda conferenza di servizi dell'11/02/2002;
- C. di approvare il progetto di cui trattasi e di inviare il provvedimento alla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica, per le determinazioni di competenza in base alle leggi vigenti;
- D. di approvare lo schema di convenzione ecc.;
- E. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L. n. 457/1978, della L.r. n. 56/1980 e dell'art. 6 della L.r. n. 26/1990, di pubblica utilità il P.I.I.

Si ritiene necessario riportare la parte conclusiva della dichiarazione di voto del gruppo C.C.D. (Sigg. B. Gobbo, S. Grassi, G. Manghisi, G. Meo e C. Napoletano):

"... voto favorevole verso il progetto S.I.C.I.E., a condizione che la Regione Puglia accerti la compatibilità dello stesso col D.M. 02/04/68 n. 1444 in ogni suo aspetto e che esso progetto non risulti

pregiudizievole per lo sviluppo dell'area portuale.

Infine richiediamo che tutta la progettualità S.I.C.I.E., corredata da una relazione dell'Ingegnere Capo di questo Comune, sia inviata ai competenti uffici della Regione Puglia per la definitiva approvazione e prima del rilascio della concessione da parte dell'Ufficio Tecnico di questo Comune."

Si riporta inoltre il parere del Dirigente della Ripartizione Tecnica sulla proposta di deliberazione:

"... parere favorevole purchè venga attivata la procedura di cui all'art. 15 / 4° comma della L.r. 27/07/01 n. 20 - integrativa e modificativa della L.r. 31/05/80 n. 56 - che per i programmi integrati d'intervento prescrive di osservare la procedura dei piani urbanistici esecutivi e, quando non conformi - come è nel caso - alle previsioni del vigente P.R. G., quelle dell'accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, con invio degli atti alla Regione Puglia per le conclusive valutazioni e determinazioni; fermo restando quanto rilevato in precedenti analoghi pareri e ribadendo la esclusiva competenza e discrezionalità di scelta dell'A mm. ne Com. le a mutare la tipizzazione urbanistica della zona d'intervento (da area per impianti portuali), nonché sulle determinazioni relativi ad altri obblighi e/o atti citati nella proposta di delibera."

Gli atti tecnico-amministrativi complessivamente innanzi richiamati sono stati rimessi all'Assessorato scrivente con nota comunale prot. 19695 in data 01/08/2002.

Risultano successivamente pervenuti n. 2 ricorsi presentati al T.A.R. per l'annullamento della delibera di C.C. n. 51 del 17/06/2002, presentati dalla "Oleifici Marasciulo s.p.a." e da Rotondo Paolo + 14 (a tutt'oggi pendenti).

Tutto ciò premesso e riferito, nel merito sia dei profili procedurali-amministrativi e sia dei contenuti tecnico-urbanistici del provvedimento comunale in argomento, con la citata relazione istruttoria n. 02/2004 il S.U.R. ha rilevato ed evidenziato quanto segue:

A. Con riferimento alla procedura di approvazione adottata, il Comune di Monopoli ha ritenuto di riferirsi, con la delibera di C.C. n. 58/2000, alle disposizioni dell'art. 16 della L. n. 179/1992 che, in particolare, al primo comma definiscono i contenuti dei "programmi integrati d'intervento" ed al secondo comma ne individuano i soggetti proponenti; i commi dal terzo al settimo dello stesso art. 16, disciplinanti le procedure di approvazione dei P.I.I., risultano invece oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sentenza 7-19 ottobre 1992, n.393).

A livello normativo occorre pertanto riferirsi più propriamente alla L.r. n. 26/1990, che presuppone il finanziamento regionale (art. 1) e che definisce puntualmente i contenuti del P.I.I. come programma comprendente interventi di recupero e di riutilizzo di edilizia residenziale, pubblica e privata di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.31 della L. n. 457/1978 e, ove ammesse, di nuova edificazione, nonché la realizzazione di infrastrutture, di urbanizzazioni primarie e secondarie e di opere di sostegno delle attività produttive fisicamente e funzionalmente connesse alla residenza (art. 2, secondo comma).

La sopravvenuta L.r. n. 20/2001, a sua volta provvede (all'art. 15) alla definizione, oltre che degli obiettivi e dei contenuti, anche delle procedure di approvazione - tra gli altri - dei P.I.I., rinviando alle modalità previste per i "piani urbanistici esecutivi (P.U.E.)", e prevedendo in particolare, nel caso di non conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, la conclusione di un accordo di programma da promuoversi da parte del Sindaco.

Dette disposizioni, peraltro, sono riferite all'esecuzione del "piano urbanistico generale (P.U.G.)"; la stessa L.r. n. 20/2001, all'art. 20 "Norme di prima attuazione", rinvia alle disposizioni della L.r. n. 56/1980, sia in ordine all'approvazione degli strumenti di pianificazione e loro varianti già adottate alla data di entrata in vigore della medesima L.r. n. 20/2001, sia in ordine alla formazione dei P.U.E. nelle more della definizione del "documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.)".

Inconferenti risultano infine, nell'attuale quadro legislativo, i riferimenti alla L.r. n. 3/1998 e s.m.i., operati in particolare negli atti progettuali e nella conferenza di servizi del 18/08/2000 (disposizioni abrogate con L.r. n. 14 del 25/09/2000).

Stante quanto innanzi, conclusivamente si ritiene il programma edilizio adottato dal Comune di Monopoli con la delibera di C.C. n. 58/2000 non conforme, sotto l'aspetto procedurale-amministrativo, alle disposizioni legislative prima richiamate, in quanto:

1. non fruisce di finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 1 della L.r. n. 26/1990;
2. non comprende gli interventi di cui all'art. 2 / co. 2° della stessa L.r. n. 26/1990, prevedendo infatti esclusivamente interventi di nuova edificazione residenziale e commerciale, peraltro non ammessi nella zona in questione a norma del vigente P.R.G., previa demolizione delle strutture industriali obsolete preesistenti;
3. non sono ottemperati gli adempimenti procedurali di cui all'art. 21 (per i piani particolareggiati) e/o dell'art. 16 (per le varianti al P.R.G.) della L.r. n. 56/1980, cui occorre riferirsi a norma degli artt. 15 e 20 della L.r. n. 20/2001.

B. Sotto altro profilo, risultando ad oggi il Comune di Monopoli sprovvisto di strumento urbanistico generale adeguato alla L.r. n. 56/1980 (oltre che sprovvisto di P.U.G.), per esso sussiste il divieto di cui all'art. 55 / co. 2° della L.r. n. 56/1980, nonché di cui all'art. 20/co. 3° della L.r. n. 20/2001, di adottare varianti al P.R.G., salvo che per i casi espressamente consentiti dalle norme richiamate.

A tale proposito, si puntualizza che la generica indicazione in progetto di "edilizia agevolata o convenzionata" (per mc. 22.240,80, pari a circa il 32% della volumetria complessiva prevista), non supera detto divieto, in quanto nell'attuale situazione pianificatoria comunale la variante al P.R.G. vigente può essere formata soltanto per la realizzazione di programmi propriamente di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L. n. 167/1962.

C. In ordine al dimensionamento del programma edilizio proposto, si fa presente che lo stesso, a fronte della riclassificazione - in variante al P.R.G. - delle zone in questione, comporterebbe l'incremento della capacità insediativa residenziale del Comune di Monopoli di 607 abitanti, in mancanza di qualsivoglia valutazione di compatibilità di detto incremento nell'ambito del dimensionamento del settore residenziale complessivo del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 51 / punti "a" e "b" della L.r. n. 56/1980 e dei Criteri approvati con la Delibera di G.R. n. 6320/1989.

Quanto innanzi, anche con riferimento alla previsione di edilizia commerciale (mc. 9.212,44, pari a circa il 13% della volumetria complessiva prevista).

D. Con riferimento alla verifica degli standards ex D.M. n. 1444/1968, a fronte di talune incongruenze circa le superfici indicate, riscontrabili in particolare nella Relazione tecnica generale di progetto (cfr. dati a pag. 16 con quelli a pag. 17), si rileva in ogni caso quanto segue:

1. non risulta soddisfatto lo standards di mq/ab.4,50 di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo), prescritto per gli insediamenti residenziali ai sensi dell'art. 3 / punto "a" del D.M. n. 1444/1968, né sono state fornite motivazioni in merito alla mancata previsione;
2. quanto innanzi, con riferimento anche agli standards di pertinenza dell'edilizia commerciale (mq. 80 per ogni mq.100 di superficie lorda degli edifici previsti), prescritto ai sensi dell'art. 5 / punto 2 del D.M. n. 1444/1968;
3. peraltro, come si evince puntualmente dallo schema di convenzione allegato alla delibera di C.C. n. 58/2000 ed annesse planimetrie, nell'ambito della superficie di mq. 10.856,10 indicata in progetto (Relazione tecnica generale e Tav. 4) per le "attrezzature di interesse collettivo" ex art. 3/b del D.M. n. 1444/1968, oggetto di cessione gratuita in favore del Comune, risultano ricomprese aree già destinate a viabilità ed a verde pubblico nel vigente P.R.G., nonché a parcheggi, e pertanto previsioni non coerenti con le richiamate disposizioni dell'art. 3/b del D.M.;
4. dal medesimo schema di convenzione si evince, con riferimento alla superficie di mq. 6.169,94 indicata in progetto (Relazione tecnica generale e Tav. 4) per il "verde attrezzato" ex art. 3/c del D.M. n. 1444/1968, che la stessa è oggetto di "asservimento" a viabilità di servizio interno, strade e parcheggi e a verde attrezzato, relativamente ai lotti destinati a zona residenziale, e pertanto previsioni non coerenti con le richiamate disposizioni dell'art.3/c del D.M. (in particolare, trattasi più propriamente di sistemazioni all'interno dei lotti di pertinenza delle costruzioni residenziali e ad esse asservite).

E. Restano a tutt'oggi irrisolte, per quanto risulta dalla documentazione fornita dall'Amm.ne Com.le, le condizioni pregiudiziali all'approvazione dell'intervento, che il Comune stesso si è autoimposto con la delibera di C.C. n. 58/2000 a seguito del parere dell'Ufficio del Genio Civile di Bari prot.8211 del 12/07/2000 (reperimento di un'area sostitutiva per le attrezzature portuali).

A tale proposito, va evidenziata l'incongruità ed inconferenza di quanto esposto nelle premesse della delibera di C.C. n. 51/2002, circa la riconferma della destinazione del "Lotto C" del P.I.I. ai fini della realizzazione di impianti portuali nell'ambito del progetto di ristrutturazione del porto ed ai fini - in detti termini - del superamento del citato parere del Genio Civile, trattandosi dei medesimi suoli che nel P.I.I. concorrono alla volumetria residenziale e commerciale di progetto e che sono indicati per il soddisfacimento degli standards urbanistici ex D.M. n. 1444/1968 per l'insediamento residenziale.

F. Parimenti irrisolte risultano le questioni ostantive fatte presente dalla Capitaneria di Porto di Bari in sede di conferenza di servizi del 18/08/2000 e con note prot. 10713 del 04/04/2002 e prot. 20088 del 01/07/2002, in precedenza cennate (ed alle quali si rinvia per economia espositiva).

Sulla scorta delle precedenti puntualizzazioni, il S.U.R. ha espresso parere negativo in merito all'approvazione del provvedimento comunale in argomento.

Circa le osservazioni presentate al Comune da parte di terzi, avverso la delibera di C.C. n. 58/2000, il S.U.R. ha ritenuto i rilievi avanzati dalle stesse sostanzialmente superati alla luce delle precedenti puntualizzazioni e del parere negativo espresso.

Per quanto innanzi riferito, stante i sostanziali contenuti di variante al vigente P.R.G. del medesimo provvedimento comunale, il S.U.R. ha rimesso gli atti al Comitato Urbanistico Regionale, per il parere di competenza ai sensi dell'art. 16 / co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito si è espresso negativamente con atto n. 09 assunto nell'adunanza del 15/07/2004, facendo propria la citata relazione istruttoria S.U.R. n. 02/2004.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta il rinvio degli atti del Programma integrato d'intervento - in variante al P.R.G. - in oggetto al Comune di Monopoli, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.02 del 24/03/2004 e del parere C.U.R. n. 09 del 15/07/2004 in precedenza richiamate, non risultando gli stessi meritevoli di approvazione."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI RINVIARE di conseguenza al Comune di Monopoli, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, in conformità alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 02 del 24/03/2004 e del parere C.U.R. n. 09 del 15/07/2004 in precedenza richiamate, gli atti del Programma integrato d'intervento - in variante al P.R.G. - in oggetto, non risultando gli stessi meritevoli di approvazione;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monopoli, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---